

# SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

## COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

ASTO - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 242

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

## SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

### ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

**Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3°**

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Aurelio Aulenti

Giudici popolari: Gastone Guerini, Michele Goia, Marino Marini, Emilio Montemaggi

Procura del Re di Torino:

PM: Avv. Fortini

N. fascicolo: RG. N. 224/1945

**Sentenza: n. 17 del 23.11.1945**

### IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 2

Tot. uomini: n. 2

Tot. donne: n. 0

**Imputato n. 1: Aldo Marca**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 22.08.1907 – Torino

Residenza: Torino, via Paganini 42

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: 31-40

Rapporti con il Pnf: non disponibile

Rapporti con il Pfr: iscritto dal novembre 1943

Occupazione: impiegato

Status: milite nella Gnr

**Imputato n. 2: Baldovino Gastaldello**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 30.03.1903 – Vicenza

Residenza: Torino, via della Fossata 16

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 41-50

Rapporti con il Pnf: non disponibile

Rapporti con il Pfr: non iscritto

Status: milite nella Gnr

## PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 5

Tot. uomini: n. 3

Tot. donne: n. 2

Tot. tipologia (status): 4 partigiani, 1 civile

### **Parte lesa n. 1: Maria Miola**

Genere: donna

Data e luogo di nascita: 06.01.1920 - Torino

Residenza: Torino, via S. Donato

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 21-30

Occupazione: casalinga

Status: civile

Altri dati biografici: destinataria provvedimenti di polizia

### **Parte lesa n. 2: Pierina Bruna**

Genere: donna

Data e luogo di nascita: 29.06.1924 - Torino

Residenza: Torino, via Pietro Cossa

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: fino a 20

Status: partigiana

Altri dati biografici: vittima di violenza di genere

### **Parte lesa n. 3: Michele Gallina**

Genere:

Data e luogo di nascita: 05.01.1918 - Torino

Residenza: Torino, via Pietro Cossa

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 21-30

Occupazione: agente di polizia

Status: partigiano

Altri dati biografici: detenuto

### **Parte lesa n. 4: Sigfredo Gallo**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 21.11.1914 - Torino

Residenza: Torino, via Milano 7

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 21-30

Status: partigiano

Altri dati biografici: detenuto

### **Parte lesa n. 5: Carlo Pessana**

Genere: uomo

Data e luogo di morte: aprile 1945

Residenza: Torino, via S. Donato

Cittadinanza: italiana

Status: partigiano

Altri dati biografici: ucciso

## PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino

Tipologia: operazioni di polizia e uccisione di partigiani

Descrizione sintetica: accusati di aver collaborato con il tedesco invasore e favorito le operazioni militari del nemico. In quanto sergente nella Gnr e vice comandante del posto di blocco della Pellerina, Aldo Marca compì atti arbitrari di polizia sia contro i civili sia contro i partigiani fra cui Maria Miola, Bruna Pierina, Michele Gallina, Sigfredo Gallo. Il 25 aprile 1945 oppose resistenza armata alle forze partigiane provocando un combattimento dove rimase ucciso il partigiano Carlo Pessana. Baldovino Gastaldello è accusato di correttezza nei fatti di cui sopra, a cui ha partecipato in qualità di milite della Gnr addetto al medesimo posto di blocco della Pellerina.

## **SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**

### **Quanto all'imputato n. 1 Aldo Marca**

#### **Denuncia:**

Tipologia: collettiva

Data:

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino (ufficio politico)

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: accusato di aver operato atti arbitrari di polizia contro civili e partigiani e di aver provocato un combattimento dove rimase ucciso il partigiano Carlo Pessana.

#### **Arresto:**

Data e luogo: 09.06.1945, Torino

Autorità procedente: Questura di Torino

#### **Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:**

Interrogatorio di PG (09.06.1945 presso la Questura di Torino)

Dichiara di essersi iscritto al Pfr e di essere entrato nella Gnr nel luglio 1944. Fu assegnato alla caserma di Stupinigi con il grado di sergente. Successivamente fu assegnato al posto di blocco della Barriera di Lanzo e poi a quello della Pellerina. Nega di aver partecipato a rastrellamenti o svolto operazioni di polizia. Dichiara di aver favorito un partigiano che inneggiava alla Russia e a Stalin e di non averlo fermato. Riferisce anche di aver fornito due pistole a un sappista, tale Galvagno.

Interrogatorio del PM (08.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino)

Conferma la sua precedente deposizione. Dichiara di essersi arruolato nella Gnr perché aveva ricevuto la cartolina di precetto.

Interrogatorio del PM (01.10.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino)

Dichiara che al posto di blocco il Gastaldello svolgeva la funzione di cuoco e che il loro reparto non prese parte a rastrellamenti. Il 25 aprile lo scontro con i partigiani non fu una battaglia ma uno scambio di pochi colpi. Dichiara che non vi furono né morti né feriti. Dopo questo episodio lui e il Gastaldello lasciarono il reparto. Dichiara di ritenere che la morte di un partigiano in tale occasione sia una menzogna. Nega di aver fermato e messo al muro cinque partigiani, poi rimessi in libertà.

### **Quanto all'imputato n. 2 Baldovino Gastaldello**

#### **Denuncia:**

Tipologia: collettiva

Data: 26.06.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino (ufficio politico)

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: accusato di appartenenza alla Gnr.

**Arresto:**

Data e luogo: 21.05.1945, Torino

Autorità procedente: Questura di Torino

**Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:**

Interrogatorio di PG (25.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino)

Dichiara di essersi arruolato nella Gnr nel gennaio-febbraio 1944 e di essere stato assegnato a varie caserme, prima a Gassino Torinese e poi a Torino. A **Caselette**, dove sorvegliava una polveriera, fu attaccato da alcuni partigiani. Dichiara di essersi nascosto in un fossato e di non aver risposto al fuoco. Riferisce che in quel combattimento alcuni militi rimasero feriti. Dichiara inoltre di aver prestato servizio alla Stipel fino al novembre 1944, quando fu trasferito al posto di blocco della Pellerina. Sostiene di aver provato senza successo ad entrare nelle file dei partigiani. Dichiara di non aver fatto domanda di iscrizione al Pfr. Riferisce che mentre era a Gassino ci fu un rastrellamento a cui non prese parte.

Interrogatorio del PM (17.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino)

Conferma le sue precedenti dichiarazioni.

Interrogatorio del PM (13.09.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino)

Dichiara che alla Pellerina svolse mansioni di cuoco. Nega di aver partecipato allo scontro a fuoco del 26 aprile e dichiara che quel giorno aveva già abbandonato il reparto.

### **SEZIONE 3: IL PROCESSO.**

#### **IMPUTAZIONI**

**Quanto all'imputato n. 1. Aldo Marca**

Imputazioni: intelligenza con il nemico art 51 cpmg

Descrizione imputato di intelligenza con il nemico in quanto sergente nella Gnr e vice comandante del posto di blocco della Pellerina, Aldo Marca compì atti arbitrari di polizia sia contro i civili sia contro i partigiani fra cui Maria Miola, Bruna Pierina, Michele Gallina, Sigfredo Gallo. Il 25 aprile 1945 oppose resistenza armata alle forze partigiane provocando un combattimento dove rimase ucciso il partigiano Carlo Pessana.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Guglielmo Gillio (di fiducia)

**Quanto all'imputato n. 2 Baldovino Gastaldello**

Imputazioni: intelligenza con il nemico art 51 cpmg

Descrizione imputato di intelligenza con il nemico per correttezza nei fatti di cui sopra, a cui ha partecipato in qualità di milite della Gnr addetto al medesimo posto di blocco della Pellerina.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Vittorio Chauvelot (di fiducia)

#### **DIBATTIMENTO**

Data apertura dibattimento: 23.11.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio/dichiarazioni dell'imputato: Il Marca conferma quanto dichiarato in istruttoria. Nega di aver maltrattato i civili e i partigiani che passavano dal posto di blocco della Pellerina e di aver obbligato una ragazza (Pierina Bruna) a dargli un bacio. Nega di aver minacciato Maria Miola di far chiudere per sempre l'osteria di sua proprietà, e riferisce di averle imposto la temporanea chiusura dell'esercizio perché nel locale era avvenuta una rissa dovuta all'aumento dei prezzi del vino. Dichiarò di non aver sparato neanche un colpo durante lo scontro con i partigiani nei giorni della Liberazione. Il Gastaldello conferma quanto dichiarato in istruttoria.

Esame dei testimoni:

Michele Gallina (capo della banda partigiana che attaccò il posto di blocco il 25 o 26 aprile) e Sigfredo Gallo dichiarano di non sapere se i due imputati avessero partecipato allo scontro a fuoco. Pierina Bruna accusa il Marca di averla fermata al posto di blocco insieme a un altro soldato, il quale gli chiese un bacio in cambio del permesso di transitare. Poiché lei rifiutò e si allontanò il Marca ordinò a un soldato di spararle un colpo. La pallottola passò vicino alla ruota della sua bicicletta. Maria Miola dichiara il Marca le ingiunse di chiudere la sua osteria e la minacciò di far intervenire i militi di via Asti.

Scritti difensivi:

lista dei testimoni a discarico attraverso la quale l'avvocato di Aldo Marca intende dimostrare l'innocenza dell'imputato per quanto riguarda l'uccisione del Pessana e l'attività del Marca a favore dei partigiani.

Lista dei testimoni a discarico attraverso la quale l'avvocato del Gastaldello intende dimostrare che al posto di blocco l'imputato esercitava la funzione di cuoco e non partecipò mai a rastrellamenti o operazioni di polizia.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Quanto all'imputato n. 1 Aldo Marca**

**Conclusioni del PM:** dichiararsi colpevole dell'art. 58 cpmg e condannarlo a 12 anni di reclusione.

**Conclusioni della difesa:** assolversi perché il fatto non costituisce reato; in subordine accordare le attenuanti generiche dell'art. 62 bis.

**Quanto all'imputato n. 2 Baldovino Gastaldello**

**Conclusioni del PM:** assolversi per non aver commesso il fatto.

**Conclusioni della difesa:** assolversi per non aver commesso il fatto.

## SENTENZA

**Quanto all'imputato n. 1 Aldo Marca;**

**Esito:**

Condanna: la Corte dichiara Aldo Marca colpevole del reato di cui all'art. 58 cpmg e così modificata la rubrica lo condanna a 10 anni di reclusione.

Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dei beni e pagamento

delle spese processuali.

Derubricazione: art. 58 cpmg

**Quanto all'imputato n. 2 Baldovino Gastaldello;**

**Esito:**

Assoluzione / non luogo a provvedere: la Corte assolve l'imputato per non aver commesso il fatto.

**Motivazioni della sentenza:** la Corte ritiene che l'operato del Marca integri gli estremi di collaborazionismo politico e non quelli di intelligenza con il nemico. Il Marca infatti si iscrisse volontariamente al Pfr e alla Gnr e al posto di blocco della Pellerina si credette in diritto di disporre a suo arbitrio della libertà dei cittadini che transitavano. La resistenza posta a partigiani il giorno della Liberazione dimostra poi la sua volontà di favorire il nemico. Per quanto riguarda il Gastaldello la Corte ritiene che non sia stato accertato alcun fatto che integri gli estremi del reato addebitatogli.

#### **SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO**

**Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:**

Data: 26.11.1945

Promosso da: Aldo Marca

Avv. Guglielmo Gillio

Sintesi dei motivi di impugnazione: la sola adesione al Pfr e l'arruolamento alla Gnr non integrano il reato di collaborazionismo politico. Lo scontro a fuoco con i partigiani fu una scaramuccia tra due reparti che non può essere considerata collaborazionismo politico.

**Sentenza Corte di Cassazione:**

N.:

Data: 16.09.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza: estinto il reato per amnistia

#### **SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**

**Quanto all'imputato n.1 Aldo Marca:**

**Carcerazione preventiva:**

dal 09.06.1945 al 23.11.1945

**Pena:**

dal 23.11.1945 al 19.09.1946

Durata prevista della detenzione: 10 anni

Durata effettiva della detenzione: 10 mesi

**Provvedimenti di clemenza:** amnistia Togliatti

**Quanto all'imputato n. 2 Baldovino Gastaldello:**

**Pena:**  
nessuna pena da scontare

**NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

**Redazione:** Barbara De Luna  
**Revisione:** Chiara Colombini

Cassazione 113  
- 24 -

In nome di UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno  
**La Corte Straordinaria di Assise di Torino**

Data  
23. 11. 1945

Sezione **TERZA**

N. 224/45 R. Soc.

composta degli ill.mi Signori:

- P. Calente Giulio*
- L. Guivini Enrico*
- M. Montecurfi Giulio*
- G. Minichelli*
- M. Minico*

Presidente

Giurato

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

MARCA ALDO di Luigi e di Perrone Eugenia, nato a  
Torino il 22/8/1907 ivi residente Via Paganini  
N° 42; *presente - detenuto*

GASTALDELIO BALDUINO fu Giuseppe e di Ciro Madda-  
lena, nato a Vicenza il 30/3/1903, residente in  
Torino Via Della Fossata N° 16.- *presente - detenuto*

**I M P U T A T I**

I) del delitto p.e p. dall'art. 5 D.L.L. 27/7/1944  
N° 159 in relazione all'art. 51 G.P.M.G. I D.L.L.  
22/4/1945 N° 142 per avere collaborato col tedesco  
invasore commettendo fatti diretti a favorire le  
operazioni militari del nemico ed a nuocere alle

*103 copie  
11. 11. 1945  
Fatto estratto  
5 gennaio 1946  
H. Guivini*

*detenuto*



forze armate operanti per la liberazione nazionale  
in quanto come sergente della g.n.r. e vice coman-  
dante il posto di blocco della Pellerina, in Torino  
compì sistematicamente atti arbitrari di polizia  
sia contro cittadini transitanti per detto luogo  
sia contro militari partigiani; fra cui Miola Maria  
Bruna Pierina, Gallina Michele, Gallo Siggido; e  
oppure il mattino del 25 aprile 1945 resistenza ar-  
mata alle forze partigiane avanzanti, provocando un  
combattimento del quale fu mortalmente ferito il  
partigiano Pessana Carlo.

2) di correttezza del delitto di cui sopra, per avere  
partecipato ai fatti ivi rubricati nella qualità  
di milite della g.n.r. addetto al medesimo posto  
di blocco della Pellerina.-

In fatto e in diritto  
Rimane accertato in fatto che  
l'imputato Marco Alois, nel numero  
bre 1943, s'iscrisse al p. f. r. e  
nel luglio 1944 passò nella g. n. r.  
Per non essere esente obbligo di leva  
per ragione della sua età (classe 1907)  
accusato ed essere così iscritto all'arma  
del servizio militare, fu di impiego  
in un stabilimento ausiliario, egli tentò  
di giustificare la sua iscrizione al partito  
col timore di una possibile deportazione

in Germania ed il passaggio alla guardia repubblicana  
come conseguenza del primo caso.

Grande milite della guardia repubblicana fu  
mandato prima al posto di blocco della barriera  
di ~~Santofe~~ <sup>di Santofe</sup> ~~quinta~~ <sup>quinta</sup> e quella della Sallerina  
col grado di sergente. Dalle informazioni ~~delle~~  
dell'Ufficio di Polizia presso la Corte di Cassazione  
straniera, in data 12 settembre 1942, risulta  
che il Marca, durante la sua permanenza in quest'altro  
posto di blocco, commise ogni sorta di rissorie  
e di abusi in danno delle persone che vi transitavano  
ed il 25 aprile 1945 oppose accanita resistenza  
ai partigiani che lo uccisero a tradimento. Durante  
quest'attacco fu mortalmente ferito il partigiano  
Serrano Carlo.

In ordine agli episodi di cui sopra la teste  
Mida Maria, che aveva un esercizio di rissorie  
di vino in proximita del posto di blocco della Sallerina,  
dopo che, in seguito ad incidenti verificatisi  
nell'esercizio predetto, il Marca, non aveva alcuna  
diritto, ~~lo~~ <sup>lo</sup> ~~ingiunse~~ <sup>ingiunse</sup> di chiuderlo e rissorie tale  
ingiunzione il giorno successivo, tanto che  
fu costretto a ricorrere in Questura, la quale  
ordinò la riapertura dell'esercizio. La stessa  
teste narra che a quel posto di blocco i militi

erano soliti parlare della legge ai carri che  
vi transitavano. La teste Giovanni Maria marci il  
cui è stata obbligata a discendere dalla bicicletta  
ed avendo rifiutato il carico di un militante, col  
dirigi che non voleva sparare la faccia, il Marci  
arrivò al militante predetto di sparare contro, senza  
aver rimontato sulla bicicletta, cercava di allontanarsi  
sentendo la spina alle sue spalle, ma non fu colpito.  
Testimoni: testimoni Galliano Michele e Gallo ~~Giuseppe~~  
Giuseppe depresso in ordine alla resistenza offerta  
dal posto di blocco della Feltriniana il giorno 25  
aprile. Il primo capo del maresciallo, catturato  
al momento della conquista del posto di blocco,  
che organizzatore della resistenza era stato il  
Maresciallo. Nonostante lo stesso imputato ammetta  
di essere rimasto al posto di blocco il mattino del  
25 aprile, lasciandolo verso le ore 11 e cioè una  
mezz'ora prima che cadde in mano dei partigiani.  
Testimoni e alcuni testi inviati dall'imputato  
depresso che costoro, per conoscenza come partigiani,  
non aveva dato loro alcun contributo, ma li  
aveva denunciati.

Nella ricerca risulta nei confronti dell'imputato  
Gastaldello Baldurino, per essere <sup>stato</sup> militante  
militante della g. n. r., in servizio prima a Torino

e quindi, in qualità di cuoco, al posto di base  
della Celleria, del quale che abbandonò nelle  
prime ore del mattino del 25 aprile.

Permane la Corte che l'operato del ~~del~~  
Maresca integri non dubb'ò gli estremi  
del reato di collaborazionismo col tedesco in  
uno punto dell'art. 58 C. S. M. di G., ma che  
quello previsto dall'art. 51 non esiste e di cui  
al capo d'imputazione ha cominciato di cui  
occorre anzitutto tener presente che egli, per  
causa del servizio militare per ragioni di età e  
di prestazioni di lavoro, s'iscrisse volontariamente  
nel p. f. r. e volontariamente passò nella g.  
r. <sup>top</sup> in circostanze inverse a sua disciplina in  
ordine a queste volontarie scritte non quelle  
di tutti gli altri imputati; il timore cioè di  
una deportazione in Germania, la circolare che  
obbligava gli iscritti al partito ad entrare nella  
guardia repubblicana, quando invece è risaputo  
che la gran maggioranza degli italiani che  
non vollero aderire al nuovo partito non ebbe  
alcuna scelta ed in specie per gli italiani dell'ist.  
dell'imputato.

Ma l'attività del Maresca <sup>come quelli d'altri</sup> non è limitata alla  
alla semplice iscrizione al partito ed all'assunzione

alla guerra giuridica repubblicana. Come si è visto  
in narrativa, egli, durante il periodo di tempo in  
cui prestò servizio al posto di blocco della Feltrina, si  
credette in diritto di disporre a suo arbitrio della  
libertà e dei diritti dei cittadini che transitavano  
in quel posto di blocco, ed è che occorre la dimo-  
strazione di abitanti vicini. L'episodio narrato dalla  
Michela Maria e quello narrato dalla Brunetta  
Pierini ne sono una riprova. La resistenza  
poi offerta alle forze partigiane il giorno della  
insurrezione romana, giunta alla notizia della  
vita collaborazionista a fronte del tedesco invasore  
e dimostrata chiaramente non in lui una esaltata  
volontà di deprimere lo spirito di resistenza degli  
italiani con le angherie commesse durante il  
suo servizio al posto di blocco ed una ancora più  
cosciente volontà di fornire i dirigenti del nemico,  
osteggiando e ritardando la marcia vittoriosa degli  
elementi partigiani, mirante ad un unico scopo,  
quello di scacciare dall'ultimo lembo di terra  
italiana l'invasore.

Si critica la Corte che l'imputato non  
meritava delle attenuanti, innanzi tutto  
lamente dalla difesa; non dalla giuria, non avendo  
egli in alcuna modo dimostrato di aver partecipato

alla lotta contro i fascisti e contro il fascismo delle seconde ferde non trattasi del povero giovane, <sup>che</sup> obbligato dall'età al servizio militare, finisce coll'arruolarsi nella guardia repubblicana per sfuggire alle rappresaglie, e ad una possibile depurazione in Germania.

Di fatto, ~~incomunicando~~ non avendo i suoi atti raggiunti una speciale gravità ritiene la Corte di poter mantenere la pena da irrogare nei limiti del minimo previsto dall'art. 58 C. C. M. G. ~~Quanto poi~~ con tutte le conseguenze di legge.

Quanto poi al Gastaldello, non essendo risanato accertato nei suoi confronti alcun fatto che possa integrare gli estremi di un collaborazionismo col nemico, opina la Corte che egli non essere colto dalla formula più ampia prevista dall'art. 474 C. C. G.

C. C. M.


V. 477, 483, 488 C. C. G. 29 C. C. G.  
D. G. 27-7-44 n. 159 dichiara che il fatto ascritto all'imputato Marsa ~~che~~ costituisce il reato di cui all'art. 58 C. C. M. G. e, così modificata la

rubrica, la condannava alla pena della  
reclusione per anni dieci, all'intenti-  
zione perpetua dei pubblici uffici, alla  
confisca dei beni e al pagamento delle  
spese processuali.

L'art. 179 C. C. P. inoltre giustificava  
Baldovino per non aver commesso il  
fatto e in ordine all'esecuzione  
non aveva ottenuto per altra causa.

Giorno 23 novembre 1945

~~Il Cancelliere~~ Il Presidente  
Il Cancelliere




Il Cancelliere  
Mario Nipoti

Espositore ai Cancellieri il 28. 11. 45

Il Cancelliere  
Mario Nipoti



La Corte di Cassazione con sentenza 579-1945 dichiara  
estinto il reato per amnistia ed annulla senza rinvio la sentenza  
Romano li 25-XI-1945



Il Cancelliere  
[Signature]